

COMMISSIONE VII

DIFESA

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli (<i>Già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1746-B)	344	Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2154)	347
PRESIDENTE	344, 345	PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	347
BODRITO, <i>Relatore</i>	344	LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	347
D'AURIA	344, 345	MIGNANI	347
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	344, 345	Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2509)	348
Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie (<i>Già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2020-B)	345	PRESIDENTE	348, 349
PRESIDENTE	345, 346	VAGHI, <i>Relatore</i>	349
BODRITO, <i>Relatore</i>	346	Votazione segreta:	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	346	PRESIDENTE	349

La seduta comincia alle 9,30.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1746-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 23 maggio 1973 e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bodrito.

BODRITO, *Relatore*. Il disegno di legge ci è stato rinviato dall'altro ramo del Parlamento, che vi ha apportato una correzione, a causa di un errore materiale contenuto nel secondo comma dell'articolo 2. In esso si parla del decreto del Presidente della Repubblica che riconosce l'istituto « Andrea Doria », a favore del quale è disposto l'assorbimento di tutte le attività risultanti dalla liquidazione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli che dev'essere soppresso, ma tale decreto è erroneamente citato, poiché lo si riferisce al 1947 anziché al 1948. Il Senato ha quindi corretto l'errore, senza per altro apportare altre modifiche al testo che già avevamo approvato. In considerazione di ciò, ritengo che non ci resti che approvare la correzione fatta dal Senato, in modo da giungere ad una sollecita definizione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

D'AURIA. Il gruppo comunista non può che esprimere il suo rammarico per quanto è avvenuto a proposito di questo disegno di legge: un errore materiale che noi avevamo rilevato, in quanto, mentre nella relazione introduttiva al disegno di legge si citava il 1948 quale data di emissione del decreto del Presidente della Repubblica che riconosceva l'istituto « Andrea Doria », all'articolo 2 tale decreto era riferito al 1947. Il rammarico è dovuto al ritardo con cui decidiamo la soppressione dell'orfanotrofo, tenuto conto che nel mese di maggio del 1973 il testo fu approvato dalla nostra Commissione, a due mesi soltanto dalla sua presentazione da parte del Governo. La decisione, quindi, doveva essere presa rapidamente: e ciò è dimostrato dal fatto che già in sede di discussione sulle linee generali

dicemmo che questo ente elargisce, in beneficenza, molto meno di quanto in realtà costi. Alla sua amministrazione sono preposti un capitano di vascello, un sottufficiale di marina, che è impegnato a tempo pieno, ed un'impiegata civile del Ministero della difesa (che lavora esclusivamente per l'orfanotrofo) la quale, pur non presentandosi in ufficio da sei anni, percepisce regolarmente lo stipendio. Questo fatto è tra i tanti che ci consigliano di sopprimere l'ente, anche perché, agendo in tal senso, potremo costringere il Ministero della difesa a rivedere il sistema di impiego del proprio personale, di cui dovremo tener conto anche in sede di discussione delle spese relative a questo ramo dell'amministrazione pubblica. Desidereremmo poi che i colleghi tenessero nella debita considerazione l'esigenza (posta in evidenza anche presso l'altro ramo del Parlamento) di evitare, in seguito all'entrata in vigore di questo disegno di legge, speculazioni relative alla dismissione degli immobili che costituiscono il patrimonio dell'orfanotrofo. Il 23 maggio dell'anno scorso io lamentai che negli ambienti della marina di Napoli si faccia già cenno alle persone che acquisteranno gli stabili, certi terreni nel brindisino, certe case sempre in questa zona, oppure determinate aree nell'isola di Santo Stefano. Sentiamo, quindi, il dovere di presentare un ordine del giorno tendente ad invitare il Governo ad evitare speculazioni che già si intravedono nell'ambiente della marina militare di Napoli, privilegiando, nell'acquisto degli immobili, gli enti locali affinché questi stabili e questi terreni possano essere utilizzati nel pubblico interesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Circa il disegno di legge, mi rimetto a quanto detto dall'onorevole relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, devo riprendere ciò che ha già detto l'onorevole D'Auria, che cioè già la legge di contabilità generale dello Stato, cui fa riferimento anche la dismissione degli immobili, prevede questa possibilità. Mi sembra quindi che l'ordine del giorno sia da questo punto di vista superfluo. È chiaro che tutta una certa procedura verrà seguita in sede di applicazione del disegno di legge. E l'ordine del giorno che l'onorevole D'Auria sottopone oggi al Governo dovrebbe piuttosto essere presentato dagli organi del consiglio comunale di Napoli o da quello pro-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1974

vinciale o da quello regionale, che in quella sede si rendano zelanti a prendere in considerazione le possibilità che certamente lo Stato dovrà offrire anche agli enti locali. Comunque, per dimostrare la non contrarietà del Governo alle richieste che figurano nell'ordine del giorno, lo accetterò come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ricordo anche che sull'argomento in questione è pendente davanti alla Commissione finanze e tesoro del Senato, fin dall'ottobre scorso, un disegno di legge, circa il quale la materia della vertenza sta proprio nel voler privilegiare gli enti locali e le regioni rispetto alla politica della sde-manializzazione.

D'AURIA. Quel provvedimento riguarda certi tipi di immobili...

PRESIDENTE. Il provvedimento è di carattere generale, e la modifica è sostanziale, da questo punto di vista.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Il residuo della gestione di liquidazione è devoluto all'istituto « Andrea Doria » ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1947, n. 989.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.

Il residuo della gestione di liquidazione è devoluto all'istituto « Andrea Doria » ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Gli onorevoli D'Auria, Nahoum, Angelini, Venegoni, Mignani, Pellizzari, Bisignani, Cerri Carlo e Tesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione difesa della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 1746-B, riguardante la soppressione dell'orfantrotrofo della marina militare di Napoli,

invita il Governo

in sede di dismissione degli immobili ad operare nel senso di considerare gli enti locali quali privilegiati acquirenti affinché possano utilizzarli nel pubblico interesse ».

(0/1746-B/1/7)

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Come avevo preannunciato, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2020-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 12 giugno 1973 e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso in data 13 febbraio scorso parere favorevole sulle modifiche introdotte al testo del disegno di legge da parte della competente Commissione del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bodrito.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1974

BODRITO, Relatore. A questo disegno di legge il Senato ha apportato una modifica che, pur non essendo soltanto formale come quella che abbiamo esaminato circa il precedente disegno di legge, non riveste tuttavia eccessivo rilievo. A causa del trascorrere del tempo, dovuto alle more nelle quali il disegno di legge in esame è venuto a trovarsi presso i due rami del Parlamento, il Senato ha ritenuto infatti necessario apportare una modifica dei termini di decorrenza del trattamento economico di cui al titolo stesso del provvedimento, che, dal 1° gennaio 1973 (data che figurava nel testo già approvato dalla nostra Commissione) è stata portata al 1° gennaio 1974. Tale modifica figura all'ultimo comma dell'articolo 1. Conseguentemente, è stata apportata una modifica anche al primo comma dell'articolo 2, in cui si fa riferimento al bilancio dello Stato del 1974 anziché a quello del 1973. Poiché siamo ormai alla fine di febbraio del 1974, credo non vi siano difficoltà ad accogliere le opportune modifiche apportate al testo del disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi rimetto a quanto già detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanziari e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonché il controvalore della razione viveri. Per il personale della marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 1973.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanziari e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i viaggi di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonché il controvalore della razione viveri. Per il personale della marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1° gennaio 1974.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo successivo nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 1.040.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 1.040.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1974

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1973.

Poiché il relatore Bandiera, impegnato altrove, è assente, con il consenso della Commissione, svolgerò io stesso una breve relazione.

Il provvedimento in esame è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato il 9 maggio 1973, ed è quindi sottoposto al nostro esame per la prima volta. Ne raccomando ai colleghi la sollecita approvazione, possibilmente nel testo predisposto dall'altro ramo del Parlamento, atteso il fatto che è assolutamente necessario aggiornare la composizione del Consiglio direttivo del collegio dei revisori di questo importante istituto che si occupa di sperimentazioni tecniche nel campo dell'architettura navale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MIGNANI. È stato necessario attendere 25 anni dalla costituzione del Ministero della marina in forma autonoma perché fosse proposta la modifica della composizione del consiglio dell'ente in oggetto, di cui prima facevano parte soltanto i rappresentanti del Ministero della difesa. Il testo originario del disegno di legge, all'articolo 1, inseriva tra i membri del consiglio un rappresentante del personale impiegatizio ed uno del personale operaio, eletti dalle rispettive categorie, precisando

però che questi componenti avrebbero partecipato alle sedute del Consiglio direttivo solo in occasione della discussione di questioni concernenti lo *status* giuridico ed il trattamento economico del personale. Ora, questa limitazione, è inammissibile nel nostro ordinamento democratico, come è inammissibile ogni discriminazione all'interno di un organismo che deve discutere e decidere collegialmente, tanto più che i lavoratori non sono interessati solamente alle questioni normative od economiche che li riguardano in senso stretto, ma sono anche capaci di farsi carico di vasti problemi che interessano l'intera collettività nazionale. Nella quarta Commissione del Senato noi abbiamo presentato un emendamento tendente a sopprimere questa disposizione. Il gruppo comunista preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sul disegno di legge così come è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il Presidente per aver sostituito il relatore, permettendo così con questo suo atto la rapida approvazione del disegno di legge, molto atteso e molto importante, che, il Governo si è fatto carico di presentare. Per quanto concerne il rilievo mosso dal rappresentante del gruppo comunista, desidero ricordare che al Senato il Governo spiegò i motivi di opportunità che lo avevano indotto a presentare quel testo, rimettendosi però alle decisioni del Parlamento. Pertanto, in questa sede, io non posso non rinnovare quella espressione di volontà, chiedendo l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, dichiaro di accogliere le preoccupazioni sollevate dal gruppo comunista. Per quanto riguarda la osservazione di merito sul provvedimento, devo dare atto alla Commissione difesa di avere aderito ad una proposta avanzata dai gruppi della maggioranza e della minoranza, modificato la disposizione ricordata dall'onorevole Mignani, stabilendo che i rappresentanti del personale impiegatizio ed operaio facciano parte integrante del Consiglio direttivo dell'ente, senza alcuna limitazione. Do infine atto al rappresentante del Governo di aver dato il suo consenso a questa nuova formulazione.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1974

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile ed è composto:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) del Direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;
- c) del Presidente del Comitato progetti navi del Ministero della difesa;
- d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del Comitato progetti navi del Ministero della difesa;
- e) del Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
- f) dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
- g) del Presidente del Registro navale italiano;
- h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- z) del Direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di Segretario del Consiglio;
- l) di un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
- m) di un rappresentante nominato dal Ministro della marina mercantile su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
- n) di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lettere h), l), m) ed n) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro della

difesa e del Ministro della marina mercantile.

Il Consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un Commissario per la temporanea gestione dell'Istituto ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto è effettuato da un Collegio di revisori nominato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1973.

Come i colleghi ricordano, nelle sedute precedenti avevamo dovuto sospendere l'esame del provvedimento per la mancanza dei pareri.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1974

Prego quindi l'onorevole Vaghi di voler illustrare la situazione.

VAGHI, *Relatore*. Onorevole presidente, poiché i pareri delle Commissioni non sono ancora pervenuti, chiedo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione. Disegno di legge: « Soppressione dell'orfanotrofo della marina militare di Napoli » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1746-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanziari e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze

di qualsiasi specie » (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2020-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2154):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magri, Mazzarino, Mignani, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pellizzari, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni e Villa.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO